



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Pier Paolo Lanni - **Presidente**
dott. Luigi Pagliuca - **Giudice est**
dott. Francesco Bartolotti - **Giudice**

nel procedimento n. 280/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Guadagnini Marco Lionello (cod.fisc. GDGMRC57B09L781C), con gli avv.ti Giacomo Turri e Marlene Vaccaretti

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Guadagnini Marco Lionello per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Sona e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (l'attività di impresa in forma individuale svolta dal ricorrente è cessata nel 2017, con cancellazione dal registro delle imprese in data 20.11.2018, sicché giusto il disposto dell'art 33 CCII non potrebbe in ogni caso essere più aperta la liquidazione giudiziale. Il Guadagni è attualmente pensionato, a partire dal gennaio 2021), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39, c. 1 e 2 CCII;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che lo stesso (come verificato dal gestore della crisi, anche mediante interrogazione di banche dati e attività di circolarizzazione presso i creditori) è gravato da debiti immediatamente esigibili derivanti prevalentemente dalla pregressa attività imprenditoriale (per tributi verso l'erario ed enti locali) ed anche per un finanziamento (nei confronti di Marathon SPV srl, per l'acquisto di un'auto successivamente rottamata) per il complessivo importo di euro 19.506,91 (senza considerare il compenso a saldo dell'OCC e il compenso del nominando liquidatore), a cui non può evidentemente far fronte essendo egli privo di proprietà mobiliari o immobiliari (come risulta dalle visure catastali e del PRA in atti), nonché titolare solo di modeste entrate da pensione (euro 563,00 mensili circa all'attualità e sino al febbraio 2024, momento in cui l'importo si incrementerà ad euro 1.500,00 mensili), da reddito di cittadinanza (euro 421,00 mensili, ma solo sino al febbraio 2024) e da contributo di inclusione comunale (per euro 400,00 mensili, ma solo sino al dicembre 2023) per attuali euro 1.384,00 (e, a partire dal marzo 2024, per euro 1.500,00 mensili solo da pensione), con le quali il ricorrente deve fare fronte al mantenimento proprio e della moglie convivente a totale carico, nei limiti appresso specificati;



rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata ex art 269, c. 2 CCI in data 14.9.23 (come integrata in data 17.10.23) del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Lorenzo Giorgio, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti), ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha ricostruito anche la genesi dell'indebitamento, che ha determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento;

rilevato che il ricorrente ha indicato spese per il mantenimento proprio e della moglie per euro 1.465,00 mensili, che si ritengono congrue tenuto conto della composizione del nucleo familiare (marito e moglie a carico) e delle verifiche operate dal gestore della crisi. Sulla scorta di quanto sopra evidenziato le entrate del Guadagnini sono invece quantificabili come segue: a) euro 1.384,00 sino al 31.12.2023 (momento in cui verrà meno il contributo comunale di euro 400,00 mensili); b) euro 984,00 sino al febbraio 2024 (momento in cui verrà meno anche l'entrata per reddito di cittadinanza); c) euro 1.500,00 a partire dal marzo 2024 (momento in cui la pensione si incrementerà, appunto, dagli attuali euro 563,00 mensili ad euro 1.500,00 mensili). Pertanto, sulla base delle sole entrate reddituali proprie, emerge che il ricorrente ben difficilmente, anche in via prospettica, sarebbe in grado di mettere a disposizione almeno la somma di euro 100,00 mensili, come prospettato nel ricorso. A seguito della criticità sul punto segnalata dal giudice con provvedimento del 6.10.2023 il ricorrente ha rappresentato la disponibilità dei figli ad intervenire per contribuire al mantenimento dei genitori e garantire quindi l'effettivo introito dell'importo di euro 100,00 mensili da parte della procedura. Pertanto, nella fattispecie deve ritenersi ben possibile determinare la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del ricorrente non in un importo fisso e predeterminato, bensì nell'importo pari alla pensione in pagamento ogni mese (come destinata a variare nel tempo), decurtata della somma di euro 100,00 da mettere a disposizione della procedura come da richiesta del ricorrente. E, al fine di garantire l'effettivo versamento di tale importo a favore della procedura va ordinato: 1) al nominando liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura; 2) all'INPS di stornare mensilmente dalla pensione maturata dal Guadagnini e di versare sul suddetto conto corrente l'importo di euro 100,00, oltre all'intero ammontare della tredicesima mensilità a partire da quella dell'anno 2023. Tutto ciò a partire dal mese in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all'INPS;



rilevato che l'attivo ricavabile nel corso della procedura si prospetta di importo molto ridotto (euro 3.600,00, oltre all'importo delle tredicesime mensilità, per il caso in cui, decorsi tre anni, dovessero ritenersi sussistenti i presupposti per l'esdebitazione, con conseguente impossibilità di continuare a incamerare quote di reddito anche oltre il triennio) e che, nonostante ciò, l'OCC ha preteso un compenso di euro 3.660,00, di cui euro 1.830,00 vengono prospettati come da pagare a saldo in prededuzione, come da domanda di insinuazione al passivo che verrà a tal fine verosimilmente proposta. Tenuto conto che, come chiarito con la nota del 6.10.23, tale compenso non è neppure comprensivo dell'attività di liquidazione che dovrebbe svolgere il gestore in caso di sua nomina come liquidatore, si prospetta una situazione nella quale l'attivo ricavato dovrebbe essere quasi integralmente destinato a far fronte a costi di procedura. In tale contesto si potrebbe quindi porre la necessità per il nominando liquidatore di valutare la legittimità della pretesa creditoria dell'OCC e pertanto, al fine di evitare un palese conflitto di interessi, ritiene il Tribunale che sussistano giustificati motivi per nominare quale liquidatore un soggetto diverso dall'attuale gestore della crisi nominato dallo stesso OCC la cui pretesa creditoria dovrà essere attentamente vagliata, in piena posizione di imparzialità. E, a tal fine si ritiene di nominare quale liquidatore l'avv. Enrico Zuccato, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 270, c. 1 lett. b) CCII e che risulta iscritto anche nell'albo di cui all'art 356 CCII, oltre che nell'elenco dei gestori della crisi di cui al DM Giustizia n. 202/14;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

considerato che nel dispositivo può essere omissis l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Guadagnini Marco Lionello (cod.fisc. GDGMRC57B09L781C)**, nato a Verona il 9.2.1957 e residente in Sona (Vr), via Giovanni Bosco, n. 23;



- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) Nomina liquidatore l'avv. Enrico Zuccato;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore, a semplice richiesta, i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) Dispone che risultino esclusi dalla liquidazione il reddito e le altre entrate mensili del ricorrente, ad esclusione dell'importo di euro 100,00 mensili (oltre che della intera tredicesima mensilità, a partire da quella dell'anno 2023) che dovrà essere versato a favore della procedura;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura; b) dispone che l'INPS, su semplice richiesta del liquidatore, provveda a versare sul conto corrente della procedura (stornando l'importo da quanto dovuto a Guadagnini Marco Lionello a titolo di pensione) la somma mensile di euro 100,00, oltre che l'intero importo della tredicesima mensilità (a partire da quella in pagamento a dicembre 2023). Ciò a partire dal mese in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all'INPS;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona e la comunichi immediatamente all'INPS, per le finalità di cui al punto sub. 7. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni.



Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **provveda entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI ai fini dell'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.



**Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore avv.
Enrico Zuccato e all'OCC**

Verona, 3.11.2023

Il Presidente.

dott. Pier Paolo Lanni

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
sentenza pubblicata oggi 10/11/2023
iscritta al n. 57/2023 L.C.CCII

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene) Armenio

Irene Armenio



